

**Area Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione Urbanistica**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

Ampliamento e ristrutturazione dello stabilimento industriale per produzioni alimentari sito in Via Davia n. 18

Proposto da:

Comune di San Giovanni in Persiceto

PROCEDIMENTO:

“Procedimento unico” di cui all'art.53 della L.R. 24/2017, finalizzato all'approvazione del progetto di ristrutturazione dello stabilimento industriale per produzioni alimentari sito in Via Davia n. 18, in variante alla pianificazione urbanistica vigente del Comune di San Giovanni in Persiceto

Espressione prevista in esito alla Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani (ValsAT) e parere sismico

Bologna, 17 marzo 2021

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1 Contenuti della proposta

1.2 Contenuti della pianificazione comunale e sovraordinata

2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 Sintesi delle precedenti sedute della Conferenza dei Servizi

2.2 Esito della valutazione

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

3.1 Premessa

3.2 Gli esiti della consultazione

3.3 Conclusioni

4. ALLEGATI

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

La L.R. 24 /2017 sulla "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", in vigore dal 1° gennaio 2018, principalmente finalizzata al contenimento del consumo di suolo ed alla promozione del riuso e della rigenerazione urbana, definisce i nuovi strumenti urbanistici comunali, con contenuti innovativi rispetto ai previgenti, e indica i relativi procedimenti di approvazione. La suddetta normativa introduce il "procedimento unico" disciplinato dall'art.53, per "l'approvazione di [...] progetti di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa, ovvero [...] di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate".

1.1 CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha avviato il procedimento unico ai sensi dell'art.53 della L.R.24/2017, finalizzato alla approvazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione dello stabilimento industriale per produzioni alimentari sito in Via Davia n. 18, in variante agli strumenti urbanistici comunali. L'intervento, infatti, non risulta programmato dagli strumenti urbanistici vigenti e per tale ragione l'amministrazione comunale propone una modifica normativa al RUE prevedendo l'attribuzione di un incremento di capacità edificatoria così come richiesto dal soggetto proponente.

La proposta presentata prevede l'ampliamento del fabbricato sito in via Davia 18 – catastalmente distinto al fg.121 map.220 – dove ha sede la Società GEA Industrie Alimentari Srl.

La Società ha manifestato al Comune l'intenzione di ampliare il fabbricato al fine di risolvere alcune criticità legate ai flussi di produzione, riorganizzare e ottimizzare il layout del processo produttivo, in modo da renderlo più efficiente e adatto alle necessità di adeguamento dei macchinari alle esigenze di mercato. Tali criticità, unitamente al cambiamento di strategia aziendale che prevede la sostituzione dell'attuale produzione di paste fresche ripiene con produzioni di natura ittica, hanno comportato la non operatività dello stabilimento produttivo.

L'insediamento del complesso produttivo risale ai primi anni Settanta del secolo scorso, a seguito della realizzazione dell'edificio originario da parte della società di fatto Salumificio Fratelli Ferioli S.D.F. Nel 2002 l'insediamento produttivo è stato acquisito dalla società La Cucina Di Bologna Srl, tramite decreto di trasferimento del Tribunale di Bologna e poi, nel 2018, dall'attuale proprietario società GEA Industrie Alimentari Srl, tramite fusione di società per incorporazione.

Le produzioni alimentari de La Cucina Di Bologna e di GEA Industrie Alimentari, fino all'operatività dello stabilimento, sono sempre state finalizzate alla produzione di alimenti precotti e surgelati (paste fresche ripiene), nei vari formati e prodotti commerciali. Trattasi pertanto di attività insediata nel territorio comunale, sebbene lo stabilimento produttivo sia attualmente chiuso, per problematiche di natura edilizia e strutturale dell'edificio e per un cambiamento di strategia aziendale, che prevede la sostituzione dell'attuale produzione di paste fresche ripiene con produzioni di natura ittica.

L'intervento proposto prevede, nello specifico, la realizzazione di un ampliamento fuori sagoma del fabbricato esistente di circa 390 mq di SU (come si evince dall'elaborato "relazione urbanistica") realizzato all'interno del lotto di proprietà sul quale risulta attualmente insediata l'attività. L'edificio esistente interessa un'area ricompresa in territorio rurale "*Aree di Valore Naturale e ambientale (AVN)*" di cui all'art. 36 del PSC e all'art.49 del RUE. L'uso previsto, secondo la codifica del vigente RUE, corrisponde all'uso U.16 - Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero.

La proposta di variante prevede pertanto la modifica normativa all'art. 49 del RUE per quanto attiene ai parametri urbanistico-edilizi dell'ambito di Valore Naturale e Ambientale AVN assegnando potenzialità edificatoria "sfruttabile una-tantum", da assommare esternamente alla SU esistente alla data dell'ultimo titolo abilitativo legittimato, pari a 400 mq di SU.

1.2 CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRAORDINATA

Al fine della successiva valutazione della proposta in oggetto così come descritta al punto 1.1 della presente Relazione istruttoria si riporta di seguito l'elenco dei vincoli derivanti dalla pianificazione territoriale sovraordinata e da quella comunale vigente con particolare riferimento al PTCP e al PSC vigenti.

Vincoli e Tutele PTCP

Fasce di pertinenza fluviale - art. 4.4

Controllo degli apporti acqua art. 4.8
A Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche art 6.14
L1 Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione art 6.14
Unità di paesaggio art 3.1 e art 3.2
Ambiti a prevalente alta vocazione produttiva agricola - art. 11.9
Zone di protezione dall'inquinamento luminoso- art. 13.7bis
Zone umide - artt. 3.5 e 3.6 (a 50 mt dall'area in oggetto)

PSAI Samoggia
Fascia di pertinenza fluviale – art. 18

PGRA:
P3 reticolo principale e P2 reticolo secondario

PSC del Comune di San Giovanni in Persiceto
Aree di valore naturale e ambientale (AVN) (art. 36 NTA PSC - art. 48,49 RUE)
Zona di rispetto dei nodi ecologici semplici (art. 40.1 NTA PSC)
Fasce di pertinenza fluviale (art. 51 NTA PSC)
Fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie (art.71 NTA PSC)
Alluvioni frequenti (P3) del reticolo idrografico principale del bacino del Reno (Art. 61-ter)

RUE:
Aree di valore naturale e ambientale (AVN) art. 49 RUE
Valgono inoltre le "Prescrizioni particolari per il territorio rurale" di cui all'art. 48 del RUE:

2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 SINTESI DELLE PRECEDENTI SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Il Comune di San Giovanni in Persiceto, in qualità di proponente, ha convocato la Conferenza di Servizi asincrona cui sono state invitate a partecipare tutte le Amministrazioni e i servizi competenti a rilasciare, sul progetto definitivo, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente.

La Conferenza di Servizi indetta dal Comune con PG 23217 del 06/05/2020 si è tenuta in modalità asincrona. Con lettera prot. n. 50247 del 30/09/2020 il Comune ha riportato gli esiti del deposito, avviato il 14/05/2020 e proseguito per i successivi 60 giorni, ed ha trasmesso i pareri degli Enti, successivamente integrati con lettera prot. n. 11862 del 26/02/2021. La Città metropolitana è chiamata ad esprimere la propria valutazione di competenza successivamente alla scadenza del deposito, e nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi.

2.2 ESITO DELLA VALUTAZIONE

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha approvato il PSC e il RUE con DCC n. 27 e 28 del 7/04/2011; Il Comune ha successivamente approvato la variante al PSC ai sensi dell'art. 32 bis della LR 20/2000, approvata con DCC n. 11 del 26/04/2018.

L'area in oggetto è classificata dal PSC come Area di Valore Naturale e Ambientale (AVN) ai sensi del comma 2 dell'art. 36 delle NTA del PSC.

Le aree AVN sono qualificate come aree del territorio rurale sottoposte, dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, ad una speciale disciplina di tutela e per le quali valgono le prescrizioni relative alle singole zone. Nel caso specifico l'area è soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 40.1 delle NTA del PSC "*Zona di rispetto dei nodi ecologici semplici*", dell'art. 51 "*Fasce di pertinenza fluviale*" nonché dell'61-ter "*Alluvioni frequenti (P3) del reticolo idrografico principale del bacino del Reno*".

Si evidenzia inoltre che il comma 4 dell'art. 36 "Territorio rurale" del PSC riconosce al RUE la possibilità di "*identificare, solo in sede di prima approvazione, con apposita simbologia (asterischi, ecc.) nelle tavole del RUE o con riferimento ai mappali catastali nell'apparato normativo del RUE, aree o edifici per i quali siano ammesse "condizioni particolari", per risolvere situazioni pregresse non altrimenti soddisfacenti, in relazione alla fase transitoria dal previgente PRG ai nuovi strumenti di pianificazione (PSC/RUE)*".

L'area di intervento è stata, pertanto, oggetto di tale valutazione nell'ambito del procedimento di approvazione del PSC il quale ha peraltro eliminato le superfici edificatorie "residue" (presenti

sull'area) derivanti dal previgente PRG (e quantificate in circa 2.200 mq così come si evince dalla Relazione urbanistica agli atti e come evidenziato nella relazione istruttoria di ARPAE AACM) classificando l'area come Area di Valore naturale e ambientale (AVN) sulla base delle caratteristiche ambientali dell'area stessa.

Al netto, quindi, delle aree in "condizioni particolari" riconosciute dal RUE solo in sede di prima approvazione, gli strumenti urbanistici del Comune di San Giovanni in Persiceto perseguono politiche finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del territorio rurale attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente e la delocalizzazione dei manufatti ritenuti "incongrui" con il contesto rurale secondo le disposizioni dell'art. 36 delle NTA del PSC in linea con gli obiettivi e i principi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. Tali obiettivi sono stati rafforzati nella L.R. 24/2017 e declinati nel Piano Territoriale Metropolitan, adottato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23/12/2020, attraverso specifiche disposizioni volte a contenere la dispersione delle attività produttive in territorio rurale.

Con particolare riferimento agli insediamenti produttivi, collocati in contesti non strutturati oppure sparsi nel territorio rurale, occorre richiamare anche quanto già espresso dalla Provincia in sede di riserve al PSC dei Comuni dell'Associazione Terre d'Acqua (Delibera di Giunta Provinciale del 23 novembre 2010) per i quali si è chiesto di prevedere una specifica politica volta esclusivamente all'eventuale trasferimento o riconoscimento dell'uso e della capacità edificatoria legittimamente in essere, da riconoscere ad esempio come "attività extra-agricole" in territorio rurale. Tale disposizione è stata pertanto correttamente recepita negli strumenti urbanistici comunali PSC e RUE.

Ciò premesso, pur prendendo atto che il procedimento in oggetto, avviato ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, assume carattere "eccezionale" e "derogatorio" occorre evidenziare che la variante urbanistica finalizzata esclusivamente alla modifica normativa del RUE non appare coerente con le disposizioni generali e specifiche del PSC e del RUE in ordine alla disciplina del territorio rurale e in particolare delle aree classificate come AVN, aree del territorio rurale sottoposte, dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, ad una speciale disciplina di tutela e per le quali valgono le prescrizioni relative alle singole zone.

In relazione alla pianificazione sovraordinata, si evidenzia che l'area è soggetta al vincolo di "Fascia di pertinenza fluviale" ai sensi dell'art. 51 del PSC in coerenza con l'art. 4.4 del PTCP che recepisce e integra il Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia. Ai fini dell'applicazione della norma sulla pertinenza fluviale, si fa presente che le stesse tavole del PSC (Tav. T1) non ricomprendono l'area di intervento all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato alla data del 1989 e del 2003.

Con riferimento al PSC l'art. 51 disciplina, in particolare, gli interventi ammessi nelle fasce di pertinenza fluviale, le quali *"sono principalmente rivolte a mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambiti fluviali; in particolare, le fasce di pertinenza fluviale possono assumere una valenza strategica per la realizzazione e valorizzazione del progetto di rete ecologica. Le fasce di pertinenza fluviale sono inoltre rivolte a funzioni di fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e alla coltivazione agricola del suolo."* Tali interventi comprendono, a titolo esemplificativo, le sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico; i percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; le sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo; attrezzature e chioschi per la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale ecc... oltre ad altri interventi non riconducibili all'ampliamento delle attività produttive esistenti in territorio rurale aventi pertanto destinazioni d'uso (seppur legittime) non coerenti con quelle indicate dalle NTA del PSC o dal RUE, come il caso di specie.

Occorre richiamare inoltre l'art. 18 delle norme del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia e l'art. 32 delle norme integrative dello stesso, come evidenziato anche nel parere della Regione Emilia Romagna - Servizio Area Reno e Po di Volano.

Come descritto anche nella Relazione istruttoria di ARPAE AACM nonché nel documento di Valsat l'area è rappresentata nell'elaborato SG/T.3 - "Sistema della Rete Ecologica" del PSC e ricade in "Zona di rispetto dei nodi ecologici semplici" disciplinata dall'art. 40.1 delle NTA del PSC.

Le zone di rispetto dei nodi ecologici sono definite quali ambiti territoriali contigui ai nodi ecologici (sia complessi che semplici) che vengono individuati quando gli habitat e/o gli ecosistemi di questi ultimi siano ritenuti eccessivamente esposti (ed in modo diretto) alle pressioni esterne connesse alle attività antropiche.

I nodi ecologici semplici della rete ecologica locale, corrispondono a porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rare o, comunque, di interesse conservazionistico e paesaggistico a scala locale, a causa della dimensione ed articolazione, di norma, più contenuta

rispetto ai Nodi ecologici complessi. Per il Nodo ecologico semplice esistente nei pressi dell'area come meglio sopra descritto sono previste azioni e interventi di tipo "3-di miglioramento".

Nella generalità dei casi, le zone di rispetto dei nodi ecologici vengono individuati come aree di preferenziale applicazione delle politiche locali di incentivazione e realizzazione di azioni agroambientali, di applicazione di forme di conduzione agricola tradizionale, testimoniale o, comunque, di ridotto impatto, nonché di localizzazione di azioni di compensazione ambientale di interventi eseguiti in altri contesti territoriali. Il comma 6 dell'art. 40.1 del PSC prevede, in particolare, che nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici siano consentite attività edificatorie, ove compatibili con il RUE, in riferimento agli ambiti agricoli corrispondenti e con le stesse NTA del PSC per le specifiche zone.

A tal fine, e come meglio di seguito descritto, occorre evidenziare che l'art. 49 del RUE non ammette la nuova costruzione per l'ambito agricolo in oggetto.

L'area si colloca inoltre a circa 50 mt da una Zona umida (PTCP artt. 3.5 e 3.6) e a poco più di 100 mt dal SIC ZPS IT4050031 - Cassa di espansione del Torrente Samoggia, recepita dal Comune di San Giovanni in Persiceto in sede di apposita variante al PSC approvata ai sensi dell'art. 32 bis e per la quale la Città Metropolitana si è espressa con Atto del Sindaco metropolitano di Bologna 16/01/2018. Vista la vicinanza con il SIC/ZPS di cui sopra, nell'ambito del presente procedimento la Città metropolitana ha richiesto di valutare l'elaborazione dello Studio di Incidenza al fine di valutare gli eventuali effetti negativi che l'intervento in oggetto poteva comportare sull'area. Occorre, a tal fine, dare atto della mancata elaborazione del documento di cui sopra motivata dall'Amministrazione Comunale sulla base della consistenza dell'intervento da realizzarsi e della distanza dal SIC-ZPS erroneamente considerata di circa 1 km (che non ha consentito una compiuta valutazione di questi aspetti, così come si evince dalla relazione di ARPAE AACM allegata alla presente). Per quanto riguarda questi aspetti, di rimanda pertanto integralmente alle considerazioni in merito espresse da ARPAE AACM.

L'area è inoltre classificata dal PSC come interessata da alluvioni frequenti (P3) di cui all'art. 61-ter "Alluvioni frequenti (P3) del reticolo idrografico principale del bacino del Reno" del PSC. L'art. 61-ter recepisce la Variante ai Piani Stralcio del Bacino Idrografico del Fiume Reno, finalizzata al coordinamento tra tali piani e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) ed è da intendersi attuativo di quanto disposto dall'art. 32 delle Norme del "Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia – Aggiornamento 2007".

Il comma 3 dell'art. 61-ter di cui sopra dispone che all'interno delle aree soggette ad alluvioni frequenti (P3) il PSC persegue obiettivi di riduzione del rischio idraulico e di salvaguardia delle funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche del corso d'acqua.

Con riferimento alle disposizioni del RUE vigente si evidenzia, infine, che per le Aree di Valore Naturale e Ambientale l'art. 49 dello stesso RUE prevede il solo recupero della SU ricavabile nei volumi esistenti non ammettendo, di norma, interventi di nuova costruzione neppure per usi agricoli. Tale possibilità appare, viceversa, ammessa in altri ambiti del territorio rurale (es. ambiti AVA o ambiti ARP). Occorre anche evidenziare come l'esclusione degli interventi di nuova costruzione è stata di recente confermata e rafforzata dal comune di San Giovanni in Persiceto nell'ambito di apposita variante al RUE la cui approvazione è avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2013 attraverso la quale è stato specificato che negli ambiti AVN, oltre alla nuova costruzione, non è ammessa neppure la realizzazione di "interventi pertinenti" *così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato - lett g.6)* in linea con lo "spirito della norma" di vietare qualsiasi tipo di costruzione in tali ambiti e in continuità con la tradizione urbanistica del territorio di San Giovanni in Persiceto. La proposta non appare pertanto coerente con il PSC e con lo stesso RUE che si propone di modificare inserendo la possibilità di prevedere l'incremento della SU per il fabbricato in oggetto.

Alla luce di quanto riportato si ritiene che la variante proposta al RUE non sia coerente con la pianificazione sovraordinata e comunale con particolare riferimento alle disposizioni del PSC relative alla disciplina del territorio rurale e alle politiche di delocalizzazione dei fabbricati produttivi esistenti correttamente incentivate dall'art.36, alla disciplina delle aree AVN, alla pertinenza fluviale e alle reti ecologiche.

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

3.1 PREMESSA

La Città Metropolitana – Area Pianificazione Territoriale, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani comunali, previa acquisizione delle osservazioni presentate. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in

materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005, in sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, prevede che l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invii alla Città metropolitana.

3.2 GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Nell'ambito della Conferenza di servizi, sono pervenuti i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: Azienda USL di Bologna, ARPAE APAM Distretto di Pianura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Consorzio della Bonifica Burana, Hera Spa, RER – Servizio Area Reno e Po di Volano, ATERSIR. È inoltre pervenuto il parere dei seguenti Enti: RFI – Rete ferroviaria italiana, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna.

Si prende infine atto che durante il periodo di deposito, dal 14/05/2020 al 14/07/2020, non sono pervenute osservazioni.

In merito alla relazione istruttoria redatta da ARPAE AACM, sono state rilevate diverse criticità, tra le quali:

- non è stata presentata un'analisi delle alternative localizzative;
- il piano di qualificazione aziendale presentato non risponde ai requisiti degli art. 4.3 e 4.4 del PTCP (fasce di tutela e di pertinenza fluviale);
- l'analisi acustica non ha preso in considerazione i numerosi recettori residenziali sulla via Davia. Non è stata fatta una simulazione modellistica del livello acustico neanche presso i ricettori considerati. Inoltre, non è stato preso in considerazione l'impatto acustico sul SIC-ZPS e sulla zona umida limitrofa all'impianto e non sono state valutate le ricadute relative al potenziale inquinamento luminoso; entrambi i fattori di pressione sono aggravati dalla previsione di un nuovo turno lavorativo serale fino alle 22.30;
- l'analisi sul traffico non ha risposto alle perplessità sull'adeguatezza della viabilità, che risulta inadeguata. Ritenendo che la nuova attività possa comportare flussi di traffico leggero (addetti) e pesante (merci) significativi in considerazione del contesto in cui si collocano, tanto da portare anche ad un incremento dell'incidentalità (incrocio con la strada provinciale), non è stata valutata in modo adeguato la componente legata al traffico.

Si allega infine il parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale in riferimento agli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici del territorio (allegato B).

3.3 CONCLUSIONI

Con riferimento alla Valsat si richiamano le considerazioni di cui al paragrafo 2 della presente relazione e le criticità riscontrate nell'istruttoria di ARPAE AACM dalla quale si evince che *“l'unica soluzione sostenibile per consentire gli ampliamenti proposti sia da perseguire attraverso la delocalizzazione in altra area più idonea ad ospitare attività produttive”*.

Acquisita e valutata pertanto tutta la documentazione presentata, i pareri degli Enti competenti in materia ambientale e acquisito, in particolare, il contributo di Arpae AACM sopra richiamato, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione di non sostenibilità ambientale e territoriale sulla Valsat in merito all'ampliamento proposto**, in considerazione delle criticità evidenziate nella istruttoria di VAS/Valsat redatta da ARPAE AACM e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente relazione.

4. ALLEGATI

A. istruttoria di VAS/Valsat redatta da ARPAE AACM;

B. parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008).

La Responsabile
Servizio Pianificazione Urbanistica
Ing. Mariagrazia Ricci
(firmato digitalmente)

La Referente per il
Coordinamento della
pianificazione comunale
Arch. Maria Grazia Murru
(firmato digitalmente)

Il Funzionario Tecnico
Ing. Silvia Bernardi
(firmato digitalmente)